



Avv. Michele D'Ambrosio
Notaio

Repertorio n. 10204

Raccolta n. 7071

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti venti

12 aprile 2021 ore 18:20

In Pescara - Via Venezia n. 7

Dinanzi a me Avv. Michele D'Ambrosio, notaio in Montesilvano, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Teramo e Pescara

è presente il signor:

MAGGIPINTO Dario, nato a Noci (BA) il 9 agosto 1988, residente in Chieti via Filippo Masci n. 155, codice fiscale MGGDRA88M09F915A, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale "**La Cura del Tempo A.P.S.**" con sede in Chieti, Via Verdi n. 36 Codice Fiscale 93058980694.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea generale della Associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) - adozione nuovo Statuto sociale ai sensi ai sensi del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il costituito, nella sua qualità, mi richiede di redigere il relativo Verbale di Assemblea.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto e per elezione unanime degli intervenuti, il medesimo comparente il quale preliminarmente dichiara, constata e me ne fa dare atto col presente verbale:

- che l'assemblea è stata regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto;

- che sono presenti tutti gli associati, personalmente i *signori*:

Dario Maggipinto, Presidente, Michele Di Conzo, Massimiliano Rutolo, Stefania D'Annunzio, Paola Rutolo, Emanuela Gamba, Anna Di Conzo e Cecilia Di Francescomarino ;

- che sono presenti, per il Consiglio Direttivo, oltre al medesimo comparente, Presidente, i Consiglieri signori DI CONZO Michele, D'ANNUNZIO Stefania e RUTOLO Massimiliano;

- che ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ai sensi di Legge;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed espone i motivi per cui si rende necessaria ed obbligatoria l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, in rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore" (ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre precisa che l'Associazione dal 17/09/2019 con determina DPF014/120 è iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e dal 5 marzo 2019 protocollo 0004695.05 è iscritta all'Anagrafe U-

Registrato
in Pescara
il 19/04/2021
al n° 4247
serie 1T

nica delle Onlus ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, art.3, comma 2, sussistendo tutt'ora i requisiti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e precisamente:

- • che l'organizzazione ha la natura giuridica di associazione;
- • che il precedente atto costitutivo e statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo 117/2017 e dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara in data 5-09-2019 al n. 2823 vol. 3;
- • che nello statuto sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ;
- • che l'Associazione svolge l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria , corrispondente al numero 1 tra quelle previste dall'art. 10. comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
- • In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno a far data dalla iscrizione presso il Registro medesimo, una volta istituito, e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi altro da proporre e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto

delibera

- l'adozione di un nuovo Statuto sociale che **integri e sostituisca il precedente**, in rispetto della riforma degli "Enti del Terzo Settore"(ETS) prevista dal D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, adottando conseguentemente la seguente denominazione:

" LA CURA DEL TEMPO A.P.S."

Ai fini dell'espletamento degli scopi dell'Associazione, il comparente, nella sua qualità, dichiara che il patrimonio dell'Associazione alla data odierna ammonta ad Euro 40.667,49 (quarantamilaseicentosessantasette virgola quarantanove) ed è nella disponibilità delle casse dell'Associazione, presso il conto corrente attivo in UniCrediit, filiale di Chieti, località Scalo, Viale Abruzzo, come risulta da stampa della situazione contabile della Banca medesima che, previa lettura effettuata da me notaio al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**".

Inoltre il comparente è autorizzato dall'assemblea a svolgere le pratiche tutte occorrenti per l'iscrizione della Associazione presso il R.U.N.T.S., una volta istituito, ai fini del riconoscimento ai sensi di legge ed ai fini del conseguimento della personalità giuridica dell'Associazione medesima e, quindi, si riserva pure di apportare al presente atto e allo statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste delle competenti autorità.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" il nuovo testo dello Statuto, omissane la lettura per espressa richiesta di parte.

A questo punto l'assemblea delibera di confermare il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori MAGGIPINTO Dario, Presidente, D'ANNUNZIO Stefa-

nia, Vice Presidente e DI CONZO Michele, Consigliere, RUTOLO Massimiliano, Consigliere, i quali accettano e dichiarano che a loro carico non vi sono cause di decadenza o ineleggibilità ai sensi di legge.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che da me interpellato lo approva.

E' stato dattiloscritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed occupa pagine quattro e fin qui della quinta di due fogli, viene sottoscritto e firmato a margine del foglio intermedio alle ore diciannove e minuti tre ed è scritto per poche aggiunte di mio pugno.

Firmato in originale in calce e a margine del foglio intermedio:

Dario Maggipinto - Michele D'Ambrosio notaio

ALLEGATO "B" Racc. 7071

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"LA CURA DEL TEMPO A.P.S."

(D.lg.vo 117 del 3 luglio 2017 G.U. n. 179 del 3 - 08 - 2017 - Legge 7 dicembre 2000 n. 383 - D.lg.vo 460 del 4 dicembre 1997)

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile è costituita, con sede legale nel Comune di Chieti l'Associazione di Promozione Sociale denominata La Cura del Tempo A.P.S. operante nei settori sociale, educativo, socio-sanitario, culturale, della ricerca scientifica e di protezione civile. Il sodalizio si conforma alle norme del Codice del Terzo Settore e successive disposizioni integrative e correttive. L'Associazione potrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "A.P.S.". In concomitanza dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) la denominazione dell'Associazione potrà contenere anche l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS ai sensi dell'art.12 del D.lg.vo 117/2017.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Chieti Via Verdi n. 36. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Chieti. Inoltre, è prevista la possibilità di creare sezioni in ogni luogo.

Articolo 3 - Durata e carattere dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, ha carattere democratico e volontario,

non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica , ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale, umanitarie, scientifiche, culturali e di protezione civile.

Art. 4 – Scopo e oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi.

L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'Associazione è una libera aggregazione di persone che esercita l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale relative allo svolgimento di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'art. 5 del Dlgs. n. 117 del 3-07-2017 G.U. n. 179 del 3-08-2017 a favore degli associati e di terzi.

Essa intende operare nei seguenti settori di attività generale (rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giu-	
	gno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129	
	del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività cul-	
	turali di interesse sociale con finalità educativa;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione	
	scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bulli-	
	smo e al contrasto della povertà educativa;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonchè ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sa-	
	nitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.	
	L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a	
	queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti	
	definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017	
	n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e mo-	
	dificata da parte dell'Organo Direttivo.	
	Nello specifico l'Associazione per lo svolgimento delle attività di interesse	
	generale indicate e per meglio descrivere le caratteristiche delle attività isti-	
	tuzionali, secondarie e strumentali, informa che lo scopo esclusivo o princi-	

· operare per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dall'Ente Pubblico o dai soggetti dallo stesso accreditati e convenzionati, a favore delle persone anziane e/o svantaggiate;

· svolgere, rispetto ai servizi di cui alla precedente lettera, le attività che abbiano carattere complementare ed integrativo rientranti nelle finalità associative atte a migliorare la qualità di vita della persona sulla base delle esigenze, aspettative, progettualità della persona stessa, in una prospettiva di adeguatezza, pertinenza, efficacia dei percorsi e degli interventi;

· intervenire in forma sussidiaria quando non sia o non possa altrimenti essere assicurato un servizio di qualità da parte degli Enti istituzionalmente competenti, e svolgere, direttamente o tramite terzi, nel rispetto delle priorità associative e secondo criteri di appropriatezza, innovazione, equità e centralità della persona, attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria in favore delle persone anziane e/o svantaggiate. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo propone modalità concertate di azione con l'Ente Pubblico, privilegiando intese, accordi, convenzionamenti, nonché esercitando un ruolo attivo nelle diverse fasi e forme della programmazione partecipata.

L'Associazione nell'ambito delle proprie attribuzioni:

- si propone come reale aiuto al caregiver per disbrigo di pratiche burocratiche creando un collegamento tra il richiedente e le istituzioni erogatrici sia pubbliche che private, tale da alleggerire il carico assistenziale del caregiver e di tutti quelli che ruotano all'interno della famiglia;

- promuove e sostiene attività che creino una rete istituzionale, sociale e ricreativo culturale atte a prevenire situazioni di isolamento e svantaggio so-

		ciale tale da creare situazioni di emarginazione e comorbilità fisica e psico-
		logica
		<ul style="list-style-type: none">• promuove e cura l'informazione e l'aggiornamento rivolti alle persone anziane e/o svantaggiate ed a quanti si uniscano e partecipino al movimento, dunque ai familiari e al caregiver di riferimento;
		<ul style="list-style-type: none">• partecipa a Consulte, Comitati o Organismi altrimenti denominati di coordinamento tra Associazioni, a Cooperative sociali a carattere assistenziale e ad altri soggetti del privato sociale. Nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o sostenere finanziariamente lo sviluppo di tali organismi, nei
		limiti e con le modalità fissate con apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
		<ul style="list-style-type: none">• nel rispetto del D. Lgs. 460/97 può promuovere e/o partecipare a società o enti di varia natura che abbiano attività e finalità coerenti con quelle
		previste dallo Statuto;
		<ul style="list-style-type: none">• esercita un ruolo di promozione e qualificazione nell'approccio interdisciplinare alle questioni riguardanti l'attività di caregiving anche curando progetti e iniziative sperimentali che possano portare a modelli per il miglioramento della qualità di vita;
		<ul style="list-style-type: none">• attiva e mantiene funzioni di osservatorio sulla realtà dei bisogni e dei diritti facenti capo alle persone anziane e/o svantaggiate;
		<ul style="list-style-type: none">• esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi della vigente normativa per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti attinenti al perseguimento degli scopi
		statutari;
		<ul style="list-style-type: none">• promuove la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell'infanzia,

degli adolescenti, dei giovani, degli anziani, dei soggetti svantaggiati, dei soggetti diversamente abili, ecc.. Particolare attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (Famiglie, Scuole, Gruppo dei Pari, Aziende Sanitarie, Istituzioni pubbliche e Private, Università, Comunità Europea, Enti della Cooperazione Internazionale, ecc.);

- progetta e implementa attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con Enti del pubblico e privato quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, Università, Uffici risorse umane, Organismi Pubblici e Privati per l'organizzazione di stage di formazione-lavoro e borse lavoro.

- aderisce, realizza e/o promuove iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, ritiri, incontri di studio lavoro e ricreazione, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;

- gestisce "Case per ferie" quali complessi ricettivi stabili definiti dalla legge 326 del 21 marzo 1958 ; gestisce Case di riposo, case albergo per anziani, case soggiorno o case vacanza per anziani quali strutture socio-assistenziali residenziali per anziani non autosufficienti per offrire ospitalità ed assistenza, disponibilità di servizi e occasioni di vita in comunità con stimoli verso attività spirituali, culturali, occupazionali e ricreative; gestisce centri diurni assistenziali quali strutture socio-sanitarie che erogano i loro servizi solo di giorno destinate ad anziani non autosufficienti, offrendo un aiuto alle famiglie, oltre che potenziare e compensare competenze ed abilità legate all'autonomia ed all'identità; gestisce "alloggi sociali" definiti dal de-

	to degli scopi dell'Associazione.	
	Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione pre-	
	valentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito.	
	L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non	
	può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario	
	possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente	
	sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti pre-	
	ventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi	
	spese di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazio-	
	ni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto co-	
	munque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto	
	lgs.117/2017, solo quando ciò' sia necessario ai fini dello svolgimento del-	
	l'attività' di interesse generale e al perseguimento delle finalità'. In ogni ca-	
	so, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività' non può essere superiore	
	al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del	
	numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito regi-	
	stro.	
	- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad ecce-	
	zione di quelle ad esse direttamente connesse;	
	- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-	
	stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge	
	o siano effettuate a favore di altre organizzazioni no-profit che per legge,	

	statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione,	
	in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo	
	di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,	
	n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione	
	nelle attività istituzionali statutariamente previste;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;	
	- L'Associazione ha l'obbligo di osservare disciplina uniforme del rapporto	
	associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rap-	
	porto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della parteci-	
	pazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti	
	maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello sta-	
	tuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. A tal proposito l'asso-	
	ciatione predisporrà regolamenti interni ispirati a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associa-	
	tive.	
	Art. 5 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, en-	
	trate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statu-	
	taria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	1. quote associative;	

	2. contributi pubblici e privati;	
	3. donazioni e lasciti testamentari;	
	4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo	
	5. rendite patrimoniali;	
	6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;	
	7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Dlgsvo 117	
	del 3 luglio 2017;	
	8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione;	
	9. contributi dei Sostenitori;	
	10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Associazione;	
	12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;	
	13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.	
	L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-	

	duale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.	
	ART. 6 - Categorie degli associati- diritti e doveri	
	Possono essere associati dell'Associazione:	
	- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione per sesso, razza, idea, religione o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;	
	- almeno 3 associazioni di promozione sociale;	
	- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.	

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

- Soci ordinari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

- Soci sostenitori - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

- Soci onorari - sono quelle persone fisiche e/o giuridiche alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo Direttivo, su richiesta dell'aspirante associato, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

	<p>La deliberazione di ammissione è comunicata all'associato e annotata sul libro dei associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.</p>	
	<p>Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo Direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.</p>	
	<p>La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto all'Organo Direttivo.</p>	
	<p>L'espulsione è prevista:</p>	
	<p>- quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e</p>	
	<p>di eventuali regolamenti,</p>	
	<p>- quando l'associato si renda moroso nel pagamento della quota associativa ;</p>	
	<p>- quando l'associato ponga in essere comportamenti che provocano danni</p>	
	<p>materiali all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi,</p>	
	<p>valori e finalità associative</p>	
	<p>- quando l'associato manchi di partecipare senza motivo alle assemblee degli associati, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.</p>	
	<p>assemblee.</p>	
	<p>L'espulsione è deliberata dall'Organo Direttivo, a maggioranza assoluta dei</p>	

suoi componenti, e comunicata mediante lettera all'associato interessato.

Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 8 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 9 - Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 10 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del DLG.Vo 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

ART. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo (qualora eletto);
- e) il Comitato Scientifico (se nominato);
- f) l'Organo di controllo (se nominato);
- g) il Collegio dei Probiviri (se nominato).

Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

ART. 12 – Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e,

		comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo Direttivo lo ritenga oppor-
		tuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci,
		purché in regola con i versamenti delle quote associative.
		La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni pri-
		ma della data della riunione alternativamente mediante avviso affisso nella
		sede associativa, email, lettera. L'avviso di convocazione deve contenere il
		giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché
		l'ordine del giorno.
		Possono intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di
		voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle
		quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'in-
		tervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro asso-
		ciato.
		Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 associati se
		l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500 e di 5 associati se
		supera la quota di 499 associati.
		Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più
		voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti,
		in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.
		Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.
		Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per al-
		zata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
		All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
		IN SEDE ORDINARIA:
		1. Approvare il bilancio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del

D.Lgs.vo 117/2017.;

2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte degli associati espulsi;

6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;

2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

no.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati e pubblicizzate agli associati dal Consiglio Direttivo con esposizione degli atti nella sede dell'Associazione e/o trasmissione per posta/email.

ART. 13- Consiglio Direttivo e rappresentanza legale

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I membri Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. Il Consi-

glio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione, e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo o cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo o è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

	- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;	
	- predisporre il bilancio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs.vo 117/2017 e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;	
	- nominare Presidente e Vicepresidente;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati;	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del legale rappresentante. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo direttivo sono in unica convocazione.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono	

inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 14 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza dell'Organo Direttivo il quale può delegare il Presidente e/o il Vice-Presidente per l'esecuzione degli atti dai medesimo deliberati.

Il Presidente convoca e presiede l'Organo Direttivo e gli altri organismi della Associazione.

Il Presidente, cura l'esecuzione delle deliberazioni dall'Organo Direttivo e altri organismi della Associazione e provvede ai rapporti con gli enti, le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli atti e affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell' Organo di Amministrazione.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 15 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

	tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo Direttivo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta al Legale rappresentante dell'Associazione che potrà autorizzare la consultazione diretta e l'eventuale domanda di copie o estratti a proprie spese.	
	I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico.	
	ART. 16 - Bilancio e Utili	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente dell'Organo Direttivo il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs.vo 117/2017. Tuttavia si dispone un maggior termine di approvazione del bilancio, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze.	
	L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve pubbli-	

care annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi Direttivi e di controllo, ai dirigenti e agli associati. L'associazione al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge deve redigere il bilancio sociale unitamente alla relativa informativa sociale, depositarlo presso il Registro unico del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali. Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali potranno essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art. 17 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31 del dlgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 18- Il Collegio dei Probiviri

Se nominato, composto da tre membri anche non soci, è nominato dall'assemblea, dura in carica un quadriennio ed è rinnovabile di quadriennio in quadriennio; ha il compito di dirimere eventuali controversie tra i soci e fra questi e l'Associazione secondo le procedure stabilite dal regolamento interno.

Articolo 19 - Requisiti di onorabilità e conflitto d'interesse.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Devono inoltre dichiarare o regolare eventuali conflitti d'interesse tra-

	mite apposita dichiarazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni	
	2-2-2017 Rep. Atti N14/CSR e della Determinazione A.N.AC. del 3 a-	
	gosto 2016, n. 831 "Determinazione di approvazione definitiva del	
	Piano Nazionale Anticorruzione 2016".	
	Articolo 20 - Decadenza per inadempienze ed obblighi.	
	Ogni associato, o componente degli organi sociali, o qualsiasi compo-	
	nente di incarichi elettivi o nominativi può decadere dall'incarico stes-	
	so nel caso commetta gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal	
	presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque	
	per atti che danneggiano l'Associazione e gli associati.	
	Decade, inoltre, dalla qualità di associato chi:	
	a) presenti comunicazione scritta di dimissioni;	
	b) ometta di pagare per due anni la quota associativa e non vi provve-	
	da dopo comunicazione di sollecito;	
	c) non possenga più i requisiti per i quali è stata accettata la relativa	
	domanda di ammissione;	
	Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del	
	Consiglio Direttivo, specificandone le motivazioni.	
	L'associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, con-	
	dizionata al pagamento delle quote maturate non pagate, sino ad un	
	importo massimo di due annualità.	
	La decadenza avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il	
	parere del Collegio dei Probiviri.	
	Nel caso il posto resosi vacante fosse di tipo elettivo, subentrerà nella	
	carica il primo dei non eletti che resta in carica fino al termine del man-	

dato del soggetto che sostituisce.

L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo (se nominati), da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte l'Associazione o un suo associato o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irri-

tuale.

ART. 22 – Estinzione o Scioglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

Straordinaria dei associati, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale no-

minerà anche i liquidatori scelti anche fra i non associati. Le deliberazioni

prese obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, astenuti.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazio-

ni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo

ai sensi dell'art.9 del Dlgo 117/2017 dell'Ufficio del Registro Unico Nazio-

nale del Terzo Settore o altro Organismo competente eventualmente previ-

sto dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla leg-

ge, ad altri Enti del Terzo settore o ad Associazioni che perseguano la pro-

mozione e lo sviluppo dell'attività sociale e socio-sanitaria, sportiva, cultura-

le ed artistica, e comunque per finalità di utilità sociale, o in mancanza, alla

Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso dall'Ufficio Statale del RUNTS

(Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) entro 30 giorni dalla data di ri-

cezione della richiesta che l'associazione sarà tenuta a inoltrare al predetto

Ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni

previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere

si intende reso positivamente (silenzio assenso). Gli atti di devoluzione del

patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ART. 23 - Clausola di salvaguardia

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fi-

ne di ottemperare a quanto previsto dall'art. 101, comma 2 del Codice del

Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorre-

ranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore .

ART. 24 - Disposizioni Finali

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le attuali disposizioni previste dalle norme civilistiche e fiscali in vigore per le Associazioni di promozione sociale ed associazioni senza scopo di lucro, e le nuove norme del Codice del Terzo Settore disposte dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato in originale in calce e a margine dei fogli intermedi:

Dario Maggipinto - Michele D'Ambrosio notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.